

del 22 aprile 2022



La “Previdenza dedicata” nuova frontiera della strategia previdenziale del SIULP

La mancata attuazione nel comparto sicurezza e difesa della previdenza complementare ha determinato, sul piano previdenziale, una situazione che impone la necessità di individuare forme integrative nell'attuale sistema pensionistico.

È infatti apparso evidente come tale carenza non possa essere colmata attraverso la promozione di ricorsi che ipotizzino un danno risarcibile collegato in modo non chiaro alla comparazione con altri fondi integrativi, stabilendo che il ristoro possa essere commisurato ad una percentuale della differenza eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi ha già attivato la previdenza complementare, e quello di chi, invece, ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio.

Invero, non è certo, ed anzi è decisamente revocabile in dubbio, che si possa effettivamente conseguire un vantaggio attesi i dati non esaltanti degli odierni rendimenti dei fondi integrativi, alla luce dei quali risulterebbe addirittura più vantaggioso il sistema oggi vigente per il nostro TFS.

Oggi paradossalmente, a seconda delle posizioni dei singoli, il regime vigente al quale è assoggettato il TFS risulta più conveniente di quello derivante dalla devoluzione delle somme accantonate ad un fondo previdenziale complementare.

Al riguardo, per fare un esempio, nel regime attuale solo i sei scatti assicurano un valore tra i 12 ed i 18 mila euro, a seconda della qualifica, che spettano al raggiungimento del limite di età ordinamentale e che, in caso di cambio di sistema, andrebbero persi.

Perciò, da tempo, il SIULP è impegnato a individuare percorsi che possano portare rendimenti integrativi previdenziali idonei sia a sostegno di coloro che si apprestano nei prossimi anni ad andare in pensione sia per le nuove generazioni appena assunte. La “previdenza dedicata” è appunto la strada da seguire per non rinunciare al Tfs ed evitare soluzioni di previdenza integrativa che pregiudichino dal punto di vista quantitativo pensione e buona uscita.

Il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, afferma la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto sicurezza in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti. Le varie riforme previdenziali hanno determinato uno svantaggio in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l'importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all'età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici.

Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori.

Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto di vecchiaia, limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego.

Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età più avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini.

Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore. Per i nuovi assunti, in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo contributivo puro, si rischia di non garantire neppure la percentuale del 60 per cento dell'ultimo stipendio, quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto «tasso di sostituzione»). Per siffatti motivi risulta imprescindibile individuare nell'ambito della "previdenza dedicata", un percorso mirato a ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili all'atto del pensionamento per vecchiaia, in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età.

In sintesi, vuole significare il mantenimento del tfs, dei sei scatti e del moltiplicatore collegando quest'ultimo al montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l'età anagrafica utile all'accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici, mantenendo i limiti ordinamentali previsti per la pensione di vecchiaia dei poliziotti.

L'azione continua con le opportune interlocuzioni politiche ha determinato nella legge di bilancio per l'anno 2022 (art. 1 commi 95-97) l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi di un intervento normativo atteso da anni, e chiesto con forza dal Siulp, con il quale vengono destinate risorse per la c.d. previdenza "dedicata", in alternativa alla mancata attivazione della previdenza complementare. Nello specifico si prevederebbero due tipi di misure: una di natura compensativa rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, l'altra di natura integrativa delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Proprio l'analisi dei termini compensativi ed integrativi ha determinato la convinzione della possibilità di individuare un percorso previdenziale nuovo che troverebbe nello sviluppo applicato dei coefficienti dei vantaggi collegabili al mantenimento del tfs.

Ricordiamo che i benefici del tfs sono collegabili ad una tassazione finale che non tiene conto degli scaglioni di reddito, alla possibilità del riscatto del quinto con il recupero fiscale di quanto versato, dell'aumento del 15% ovvero i 6 scatti del 2,5% al raggiungimento della pensione di vecchiaia e in caso di riforma dal servizio, l'arrotondamento per i sei mesi ed un giorno di servizio ad un anno intero per incremento rateo di TFS.

Per tutti questi motivi, il nostro scopo è quello di raggiungere una "previdenza dedicata", e Non complementare, come avviene in altri settori, proprio per consentire alle donne e gli uomini della Polizia di Stato nell'ambito della peculiarità dei compiti istituzionali di non essere più penalizzati da un punto di vista previdenziale quando raggiungeranno l'età pensionabile.

La questione della Previdenza dedicata è stata oggetto di una specifica riunione tenuta nel pomeriggio del 20 aprile 2022, con i responsabili del Dipartimento presso la Sala Europa situata in Via Panisperna.

La Riabilitazione e i limiti entro i quali può essere negata

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) con la Sentenza n. 00657/2021 del 28 giugno 2021, ha enunciato una serie di importanti principi in merito ai limiti entro i quali l'Amministrazione può rigettare le istanze di riabilitazione.

La vicenda di fatto ha riguardato il ricorso proposto da un dipendente della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza di riabilitazione prodotta dal medesimo.

Il ricorrente, in esito a una pronuncia penale per intervenuta prescrizione dal reato era stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione. A distanza di tempo dai fatti e dall'irrogazione della sanzione, lo stesso aveva reiteratamente presentato istanza di riabilitazione ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 3/1957, sempre con esito sfavorevole.

In ultimo a seguito di una ulteriore istanza di riabilitazione, il Consiglio centrale di disciplina aveva espresso parere negativo ritenendo che "l'estrema gravità del comportamento censurato con la sanzione disciplinare della deplorazione del 2004, oggetto peraltro di vicenda penale, presupponga un successivo e reiterato

contegno esemplare protratto in un arco di tempo più lungo di quello attualmente trascorso, attraverso il quale il dipendente possa dimostrare un accertato e concreto ravvedimento operoso". Conseguentemente, l'istanza di riabilitazione veniva respinta con la motivazione che "il fatto contestato al dipendente, sotteso alla sanzione disciplinare oggetto dell'istanza di riabilitazione, per il quale è stato sottoposto a procedimento penale, sia connotato da particolare gravità in relazione ai doveri connessi al ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto e, pertanto, necessiti di una 'osservazione' attenta e più diluita nel tempo, dalla quale possa evincersi il concreto ravvedimento".

Il Tribunale Amministrativo Torinese ha accolto il ricorso e annullato il diniego osservando che la giurisprudenza amministrativa è costantemente orientata a ribadire che la riabilitazione del dipendente della Polizia di Stato più volte sanzionato sul piano disciplinare, così come la riammissione in servizio, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della p.a. che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, purché non sia inficiata da evidenti vizi logici; perciò la latitudine della discrezionalità di pertinenza dell'amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l'interesse del richiedente con gli interessi pubblici coinvolti, restringe il sindacato del g.a. in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta (cfr. T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 26/05/2014, n.245).

Orbene, nel caso di specie, secondo il Tribunale, sono pacificamente sussistenti, in quanto acclamate ripetutamente nel corso del procedimento, le condizioni di procedibilità dell'istanza, ossia il decorso di un lasso di tempo biennale dalla data dell'irrogazione della sanzione – avvenuta nel 2004 – e il conseguimento della valutazione di "ottimo" negli annuali rapporti informativi.

Senonché, il positivo riscontro dei presupposti nulla implica sul piano dell'apprezzamento discrezionale di merito dell'Amministrazione, almeno in linea generale. Nondimeno, nel caso specifico, si può constatare che a più riprese l'istanza di riabilitazione del ricorrente è stata rigettata con la stessa motivazione, reiterata pedissequamente negli anni – rispettivamente nel 2011, nel 2018 e nel 2020 – limitandosi a rilevare che ai fini della riabilitazione disciplinare occorra un successivo e reiterato contegno esemplare protratto in un arco di tempo più lungo di quello attualmente trascorso, attraverso il quale il dipendente possa dimostrare un accertato e concreto ravvedimento operoso.

Siffatta formula, secondo il Tribunale, si appalesa stereotipa e apodittica, priva di un concreto contenuto motivazionale allorché essa venga ad esser riprodotta senza ulteriori specifiche nei provvedimenti reiettivi susseguiti a distanza di anni nell'arco di un decennio (2011-2020).

Fermo restando l'insindacabile apprezzamento di merito circa il lasso di tempo ritenuto congruo dall'Amministrazione ai fini della concessione della riabilitazione, sconfinando nell'esercizio muto e inintelligibile del pubblico potere l'apposizione di tale formula nonostante il decorso di lassi di tempo crescenti e oggettivamente ragguardevoli, oltre che costantemente contrassegnati da condotta di servizio ineccepibile.

Il TAR precisa che l'Amministrazione avrebbe dovuto "additare con chiarezza e perspicuità, in omaggio al canone del clare loqui insito nell'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 l. n. 241/1990, l'orizzonte temporale di riferimento nel corso del quale il contegno ispirato ad esemplarità del dipendente debba essere soggetto ad osservazione disciplinare agli effetti della riabilitazione.

Tale mancanza risalta con ancor più vividezza alla luce della positivizzazione dei canoni comportamentali di collaborazione e buona fede anche in sede procedimentale, ex art. 2, co. 2 l. n. 241/1990."

Mutatis mutandis, la formula stereotipa impiegata dall'Amministrazione stride ulteriormente con il metro temporale di riferimento individuato dal legislatore nell'art. 87 cit., in misura pari al biennio a far data dall'illecito e l'imprevedibile dilatazione discrezionale di tale lasso temporale, che giunge financo ad ottuplicarsi nel caso di specie senza alcuna plausibile ragione e consegna l'effettiva applicazione dell'istituto della riabilitazione disciplinare all'incontrollabile arbitrio degli organi interni di disciplina, privando di qualsivoglia parametro ragionevole di riferimento gli istanti in riabilitazione. Inoltre, concreta un ulteriore profilo di carenza motivazionale la sostanziale pretermissione delle risultanze dei rapporti informativi annuali, comprovanti per il lasso quindicennale una condotta di servizio ineccepibile sempre valutata con la qualifica di ottimo: il protrarsi del periodo di osservazione, così apoditticamente cristallizzato nel corpo motivazionale, onerava l'Amministrazione di dare conto delle ragioni per cui, nonostante la condotta lodevole del dipendente costantemente serbata negli anni, si richiedessero ulteriori – e imprecisati – periodi di osservazione ai fini della concessione del beneficio.

I Giudici amministrativi hanno richiamato la giurisprudenza amministrativa di merito in un caso affine a quello in esame: "l'art. 87 d.P.R. n. 3/1957 dispone che il decorso di soli due anni è astrattamente sufficiente a consentire la riabilitazione disciplinare. Decorso tale termine, il diniego del beneficio non può essere basato sul mero rilievo della non sufficienza del tempo trascorso a dimostrare un «ravvedimento operoso», ma deve basarsi su una puntuale valutazione del contegno complessivamente tenuto nell'assolvimento degli obblighi di servizio dall'interessato. Nella specie, la motivazione del diniego risulta, invece, priva di ogni concreto riferimento al comportamento del dipendente nel periodo successivo alla inflizione della ultima sanzione patita, risalente a ben quindici anni prima, periodo durante il quale il medesimo non solo ha ottenuto il giudizio annuale di « ottimo » ma ha altresì documentato di aver conseguito varie note di compiacimento che avrebbero potuto e dovuto essere valutate dall'amministrazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per concedere la riabilitazione" (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 02 Marzo 2020, n.140).

In tal senso anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato alla stregua della quale alla luce di una lettura coordinata dell'art. 87 cit. e dell'art. 3 l.n. 241/1990, il potere di riabilitazione conferito all'Amministrazione, per quanto connotato da discrezionalità, deve pur sempre essere esercitato in modo adeguato esplicitando le ragioni per cui la condotta tenuta dall'interessato nel lasso di tempo decorso dalla sanzione disciplinare non ne dimostri un ravvedimento, segnatamente nei casi in cui, qual è quello in esame, è decorso un lasso temporale molto lungo sia dai fatti sanzionati sia dai provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni (cfr. Cons. Stato, 21 dicembre 2020, n. 8181).

Riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza - esito incontro -

Nel pomeriggio del 21 aprile u.s., alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della PS, Prefetto Lamberto Giannini, si è tenuto l'esame congiunto richiesto dal SIULP riguardo il progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Erano presenti per la delegazione di parte pubblica, oltre al Capo della Polizia, il vice Capo Vicario, Prefetto Maria Luisa Pellizzari, il vice Capo della Polizia per il coordinamento, Prefetto Maria Teresa Sempreviva, il Capo della Segreteria del Dipartimento, Prefetto Sergio Bracco, il responsabile del Gruppo di Missione, Prefetto Luigi Savina, i Direttori Centrali competenti per materia, Prefetto Giuseppe Scandone (DAGEP), Prefetto Stefano Gambacurta (Ufficio per l'Amministrazione Generale), Dirigente Generale Daniela Stradiotto (Specialità e Reparti Speciali della Polizia di Stato) e il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis.

Durante l'incontro il SIULP, così come sostenuto nel precedente esame del 29 marzo u.s., riguardante i posti funzione, ha pregiudizialmente messo in evidenza la necessità di analizzare l'atto ordinativo unico degli uffici periferici congiuntamente e simmetricamente all'atto relativo all'individuazione dei posti funzione riservati alle qualifiche dirigenziali di livello non generale dei Funzionari della Polizia di Stato, a quest'ultimo strettamente collegato.

Pur non entrando nel tecnicismo sotteso al progetto, il SIULP ha sollecitato alcune riflessioni che scaturiscono da un esame di ampio respiro che muove dall'esigenza di assicurare un'organizzazione flessibile e capace di adattarsi anche alle mutevoli esigenze, oggi imprevedibili, che potrebbero presentarsi nel tempo nelle singole realtà territoriali. Fra queste ad esempio: prevedere, di lasciare ai Questori, la possibilità di poter rideterminare, seppure in minima parte e per il tempo strettamente necessario, gli assetti interni della Questura al variare delle condizioni locali.

Tale puntualizzazione si è ritenuta necessaria poiché il progetto, irreprensibile nella forma, nei contenuti potrebbe dirsi in qualche modo superato, giacché confezionato sulla base di rilevazioni delle attività svolte dagli uffici periferici, dall'anno 2015 all'anno 2017.

Varrà ancora una volta la pena ricordare che il provvedimento, è calibrato in base alla necessità di ridurre degli organici che, in ottemperanza della legge delega 124/2015 (cd Legge Madia), prevede il ridimensionamento della forza organica della Polizia di Stato, entro il 1° gennaio 2027, da 117.291 a 108.403 unità. Vale a dire di un atto che teneva conto delle esigenze politiche, economiche e sociali di quel periodo, ma che non tiene minimamente conto delle ingenti e incombenti emergenze che sono state affrontate negli ultimi 7 anni. Prime tra tutte quella pandemica e quella dell'esodo dei cittadini ucraini a seguito del conflitto in atto in quel Paese.

Per questo il SIULP, attesa anche l'esigenza conseguente al particolare momento storico che prevede un incremento della spesa militare pari al 2% del PIL, ha rivendicato risorse per gli adeguamenti di organico, per le esigenze attuali del sistema sicurezza.

Lo spirito della razionalizzazione delle funzioni di Polizia, evocato dalla Legge Madia, andrebbe dunque riletto alla luce delle crescenti incombenze e responsabilità affidate agli operatori di Polizia di Stato, non da ultimo in materia di Polizia cibernetica.

E' stato evidenziato come le pressoché unanimità recriminazioni riguardo le scarse dotazioni di personale, pianificate sulle Questure e sugli uffici dipendenti, soprattutto riferite al ruolo degli Agenti e degli Assistenti, si registrano in maniera omogenea su tutto il territorio.

Il SIULP ha sottolineato l'importanza che è saldamente legata alla nuova filosofia investigativa sottesa alla riorganizzazione territoriale delle Sisco e dei Nosc (nuclei operativi di sicurezza cibernetica). Organismi per i quali è stata chiesta una partenza congiunta per poter tradurre e delineare in modo efficace e tempestivo i nuovi assetti di contrasto alla criminalità.

La simultanea partenza dei nuovi organismi e dispositivi di contrasto sopraindicati nel delineare chiaramente una rimodulata strategia e filosofia investigativa favorisce anche la comunicazione ai cittadini – rispondendo alla percezione di sicurezza in tal senso avvertita - circa la competenza esclusiva attribuita alla Polizia di Stato in una materia pervasiva ed insidiosa come quella della Cyber Security.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, e per ottimizzare le competenze anche rispetto alle altre FF.OO. è stata evidenziata la necessità di una Direzione Nazionale per la Cyber Security, che coordini e omogenizzi l'azione giudiziaria di contrasto ai crimini informatici su tutto il territorio, nel rispetto delle richiamate competenze.

L'Amministrazione, ha chiarito che il provvedimento di riorganizzazione, essendo attuato da un Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della PS, potrà essere modificato – ad invarianza di spesa – con un analogo atto, garantendo in tal modo la flessibilità necessaria a fornire nuove misure al mutare delle situazioni territoriali.

Riguardo l'entrata in vigore del provvedimento, il SIULP, nell'apprendere che l'iter amministrativo che porterà alla formale istituzione e all'operatività della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica è in stato avanzato, ha ottenuto l'assicurazione che la partenza delle nuove strutture investigative Sisco e Nosc, avverrà in maniera concomitante.

In tal senso si è favorevolmente appreso che già dal 2 maggio p.v. sarà riunito il gruppo di lavoro – appositamente costituito dal Sig Capo della Polizia - volto a definire l'attuazione della costituenda Direzione Centrale con particolare riguardo agli equilibri richiesti per il personale appartenente al ruolo tecnico ed al Servizio Polizia scientifica.

Esenzione IMU relativa all'abitazione principale in caso di coniugi residenti in comuni diversi

Sul n. 49_2021 del 10 dicembre 2021 di questo notiziario avevamo spiegato come una disposizione dell'ultima Legge di bilancio avesse previsto una stretta alle esenzioni Imu, che potevano valere solo per un'abitazione a famiglia, anche qualora i coniugi possedessero due immobili, in due comuni diversi ove fossero separatamente residenti.

Con Ordinanza 94/2022 del 12 aprile 2022, La Corte Costituzionale ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale della citata disposizione oggi contenuta nel quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.

147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione.

La problematica era stata evidenziata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, secondo cui, è censurabile la disposizione nella parte in cui non prevede l'esenzione qualora «uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune», poiché ciò determinerebbe la violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e ledendo il principio della «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il «diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto» (artt. 3, 29 e 31); i principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.); l'«aspettativa rispetto alla provvidenze per la formazione della famiglia e [l']adempimento dei compiti relativi» (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.); I Giudici della Consulta hanno ritenuto che le questioni sollevate in relazione a tale specifica norma «sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, che, ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare, che tale nesso con il nucleo familiare non era presente nella originaria disciplina dell'IMU (istituita dall'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale») e nemmeno nella successiva formulazione, che ne ha costituito la prima applicazione, dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dove l'agevolazione – consistente in una riduzione dell'aliquota – era invece riconosciuta per l'immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

In forza della previsione recata dal quarto periodo del comma 2 del suddetto art. 13, la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.

In pratica, la previsione del suddetto nesso ai fini della definizione di abitazione principale determina un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale.

Di conseguenza, anche laddove fosse riconosciuto l'accesso a un'unica agevolazione IMU per l'abitazione principale del nucleo familiare situata in un determinato Comune, anche quando la residenza anagrafica di uno dei componenti di quest'ultimo fosse fissata in un immobile ubicato in altro Comune, rimarrebbe comunque confermata la descritta, preliminare, differenziazione del nucleo familiare.

Si tratta di tutta una serie di ragioni che, secondo i Giudici Costituzionali conducono a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011,

come modificato dalla legge n. 147 del 2013, ragion per cui deve ritenersi la non manifesta infondatezza della questione in relazione agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Costituzione.

Al riguardo la Corte non ha mancato di richiamare la propria sentenza n. 179 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'imposta complementare e dell'imposta sui redditi che prevedevano il cumulo dei redditi dei coniugi, osservando come, in riferimento all'art. 31 Cost., potrebbe ritenersi che la disciplina censurata non agevoli «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», ma anzi comporti per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto.

Sicurezza: “bene Guerini, controlli e ordine pubblico competenze forze Polizia”

"Accogliamo con favore e condividiamo le chiare dichiarazioni del ministro Guerini circa la competenza delle forze di polizia in merito al controllo del territorio e dell'ordine pubblico in riferimento al ridimensionamento del dispositivo 'strade sicure' che ha visto in questi anni un impiego dei militari giunto sino a 7.800 unità. Non dimentichiamo certo le motivazioni di carattere emergenziale sempre condivise alla base della decisione di integrare il dispositivo generale di prevenzione e controllo del territorio sotto pressione anche per via della diminuzione del personale delle forze di polizia con i militari. Abbiamo però sempre ribadito che la proroga dell'operazione strade sicure doveva essere temporanea in attesa dello sblocco del turn over delle forze di polizia ed ora delle necessarie assunzioni straordinarie". Lo dichiarano in una nota congiunta i segretari generali del Siulp Felice Romano e del Siap Giuseppe Tiani. "E' di tutta evidenza che puntare sul mantenimento di una esperienza ultra decennale ha contribuito a ingenerare confusione non tanto sulle competenze ma sul fatto che uno strumento straordinario sia diventato ordinario e necessario alla luce delle gravi carenze organiche delle forze di Polizia - sottolineano - La sicurezza non può e non deve mai essere argomento di propaganda politica ed è doveroso come ricordato dal ministro che le condizioni siano ricondotte nell'alveo delineate dal legislatore restituendo ciascuna forza allo specifico e peculiare impiego. I deficit nella capacità di controllo del territorio devono essere colmati come da noi rivendicato da anni con l'incremento delle forze di polizia sul territorio ed attraverso un congruo investimento in assunzioni straordinarie attingendo da tutte le graduatorie dei concorsi in atto".

Nuova procedura per comunicare l'IBAN all'INPS

A partire dal 21 febbraio 2022, è divenuto operativo sul portale dell'INPS il nuovo servizio per le comunicazioni relative all'IBAN, nell'ambito delle procedure di pagamento dei TFR e dei TFS.

La funzionalità è a disposizione del cittadino, attraverso il nuovo servizio online “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI).

Lo comunica l'Istituto di previdenza con un apposito documento di prassi ove si precisa che l'attivazione della nuova modalità di inserimento e di modifica dei codici IBAN per il versamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto.

Gli utenti, così come gli istituti di patronato, possono in questo modo indicare online le coordinate bancarie o postali sulle quali ricevere l'accredito delle prestazioni. A seguito della comunicazione inviata via mail e/o sms al cittadino, quest'ultimo dovrà inserire o modificare l'IBAN utilizzando il servizio SUGI con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata.

In questo modo l'INPS potrà ottemperare all'erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di liquidazione del TFR/ TFS previsti. La sezione SUGI è reperibile nel portale istituzionale dell'INPS, nella sezione “Prestazioni e Servizi”.

Ufficializzata la sottoscrizione dell'accordo contrattuale per il triennio 2019/2021 da parte del Presidente della Repubblica

Nella giornata del 21 aprile u.s., sul sito del Quirinale, è stata ufficializzata la sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica dell'accordo contrattuale per il triennio 2019/2021. A giorni dovrebbe quindi essere finalmente pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale che darà, finalmente, avvio alla fase di aggiornamento degli stipendi e di applicazione dei nuovi istituti normativi. La pressante sollecitazione del Siulp, che ha stimolato incessantemente il Governo per la ratifica dell'intesa negoziale, consentirà dunque di vedere concretizzati in capo a due / tre mesi gli sforzi profusi. Vigileremo affinché siano attivati con la massima solerzia gli enti competenti al prosieguo delle incombenze amministrative.

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 17/2022 del 22 Aprile 2022](#)

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123